

21 giugno 2017

Precoci e Ape sociale

In G.U. i decreti attuativi ed emesse le circolari INPS

Finalmente i decreti attuativi in materia di pensione anticipata Precoci ([n° 87 del 23 maggio 2017](#)) e di Ape sociale ([n°88 del 23 maggio 2017](#)) sono stati pubblicati nella G.U. 138 del 16 giugno 2017.

Lo stesso giorno, INPS ha emesso le circolari, la [n° 99 per i Precoci](#) e la [n100 per l'Ape sociale](#).

Da sabato 17 giugno è possibile inviare in via telematica le domande di riconoscimento dei benefici agevolati e contestualmente, in alcuni casi, della domanda di pensione anticipata per precoci o di accesso all'Ape sociale. Ricordiamo che il **primo termine** per la presentazione della domande di riconoscimento, per i requisiti che si maturano nel 2017, scade il 15 luglio p.v.

Di Precoci e di Ape sociale ne abbiamo scritto sulla NL Informazione nei numeri [139](#) e [140](#) del 2016. Nei numeri [162](#) e [166](#) del 2017.

Viste le circolari INPS, possiamo confermare quanto già scritto nei numeri NL citati e a cui rinviamo, salvo qui precisare e rettificare alcuni aspetti relativi:

- Alla possibilità di utilizzare gli spezzoni assicurativi per perfezionare i requisiti di anzianità contributiva previsti per Ape sociale (30 o 36 anni) e per i Precoci (41 anni);
- Al perfezionamento, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento di Ape sociale o di precoce, di alcune condizioni "lavorative" e della possibilità di perfezionare alcuni requisiti entro l'anno;

In questo numero:

Precoci e Ape sociale, in G.U. i decreti attuativi ed emesse le circolari INPS
[pag. 1-2-3-4](#)

Immigrazione
[Pag. 5-6](#)

Precoci: il requisito dei 41 di anzianità contributiva può essere perfezionato cumulando tutti gli spezzoni contributivi versati in qualsiasi gestione compresi quelli nelle casse libere professioni

- Alle cause di decadenza dall'indennità di APE sociale e della Anticipata Precoci e dei rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa;
- Alla domanda di accesso al beneficio Ape sociale e alla domanda di pensione Anticipata precoce

Per tutto quanto non trattato nel presente articolo si rinvia alle circolari.

Precoci

Requisito anzianità contributiva

Possibile perfezionare il requisito dei **41 anni di anzianità contributiva** anche con l'esercizio della facoltà di **cumulo, legge 228/2012**, come modificata dall'articolo 1, commi da 195 a 198 della **legge 232/2016**, quindi con l'utilizzo dell'eventuale contribuzione versata nelle **casse delle libere professioni**.

Requisito di **un anno di lavoro effettivo prima del 19 anno di età:**

soddisfatto con la presenza di contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di **prestazione effettiva di lavoro** riferita all'anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.

Sono utili, a tale fine anche i periodi di lavoro all'estero riscattati ed i periodi riscattati per omissioni contributive.

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso ai Precoci

Possono accedere al beneficio in oggetto gli assicurati che, **al momento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato** siano in possesso di una delle seguenti condizioni:

- **Essere disoccupati** a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione

consensuale e aver esaurito **da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante**.

Nelle ipotesi di disoccupati che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell'assegno di disoccupazione **ASDI**, il diritto al **trattamento pensionistico anticipato potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI**.

Nei casi in cui la durata dell'ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell'intera prestazione di disoccupazione NASPI.

- **Assistere da almeno sei mesi** il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente che sia portatore di handicap grave. L'assistenza si intende riferita al coniuge, alla persona in unione civile o a un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- **Essere invalido civile** con riduzione della capacità lavorativa certificata **pari o superiore al 74 per cento**;
- **Essere lavoratori dipendenti** che da **almeno sei anni, negli ultimi sette**, svolgono attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente **difficilissimo e rischioso il loro svolgimento** (vedi elenco allegato al Dpcm); **ovvero lavoratori (c.d. "usuranti")** che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (**esclusi quindi i commi che prevedono il sistema delle quote**).

Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni, possono invece essere **valutati in via prospettica**, e **comunque maturati entro la fine dell'anno** in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

- il requisito contributivo dei 41 anni;
- i sei anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa;

segue a pag.3

- il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione nonché il termine di fruizione dell'ASDI;
- il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolta come lavoratore che soddisfa le condizioni di lavoro usurante.

Decadenza, compatibilità e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa

Per il conseguimento della **pensione anticipata** è richiesta, ovviamente, la **cessazione di qualsiasi attività lavorativa in Italia o all'estero**.

Dalla decorrenza il trattamento pensionistico **non è cumulabile** con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, prodotto in Italia o all'estero, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva utile all'ordinaria pensione anticipata e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento (massimo 10 mesi per le donne e 1 anno e 10 mesi per gli uomini).

Nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il **trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo**.

INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, compresa la tredicesima mensilità.

L'interessato **deve comunicare tempestivamente** all'Istituto i redditi da attività lavorativa dipendente, autonoma e parasubordinata svolta in Italia o all'estero.

Domanda di pensione

La **domanda di pensione** va presentata, con modalità telematica, all'INPS ed il relativo trattamento pensionistico **decorre**, al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la **cessazione dell'attività lavorativa**, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, **dal primo giorno del**

mezzo successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mezzo successivo alla presentazione della domanda.

Contestualmente alla domanda di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell'istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione).

In fase di prima applicazione del D.P.C.M. e **per le sole domande di riconoscimento** delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate entro il 30 novembre 2017, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, non precedente al 1° maggio 2017.

Ape sociale

Requisito anzianità contributiva

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l'accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione **versata o accreditata, a qualsiasi titolo** nella Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché nella Gestione separata). I periodi contributivi coincidenti sono valutati, a tal fine, una sola volta.

Per il requisito contributivo non possono essere utilizzati:

- Periodi presso casse libero professionali;
- Periodi assicurativi esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia;
- Eventuali maggiorazioni di cui il soggetto richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento;

segue a pag.4

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, requisiti da soddisfare al momento della domanda

Al momento della domanda di riconoscimento, gli interessati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Stato di disoccupazione;
- Assistano da almeno sei mesi il coniuge, l'unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92;
- Abbiamo una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- Siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, negli ultimi sette, una o più delle attività lavorative gravose (vedi elenco allegato al Dpcm).

Possono, invece, essere valutati in via prospettica, **purché si perfezionino entro la fine dell'anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni**, i seguenti requisiti:

- Il requisito anagrafico dei 63 anni e l'anzianità contributiva dei 30 o dei 36 anni
- I 6 anni di svolgimento dell'attività gravosa;
- Il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.
I lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato dell'assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell'APE sociale potrà essere esercitato al termine della percezione dell'ASDI. Nei casi in cui la durata dell'ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell'intera prestazione di disoccupazione NASPI;

Decadenza, compatibilità e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa

Decade dall'Ape sociale se il beneficiario:

- Diventa titolare di pensione anticipata o di un trattamento conseguito

anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia. La decadenza opera dal dalla data di decorrenza della pensione.

- Durante il periodo di percezione dell'indennità, perda la residenza in Italia.

Il percettore di APE sociale è tenuto a dare **comunicazione all'INPS** della causa di decadenza **entro 5 giorni** dal verificarsi della stessa. Decorso tale termine, sul recupero dell'indebito, sarà dovuta anche la corresponsione degli interessi legali.

È compatibile, invece, con:

- La percezione di una pensione indiretta o di invalidità civile.
- Attività lavorativa, in Italia o all'estero, purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti nell'anno non superino l'importo di 8.000,00 euro lordi annui e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800,00 euro lordi annui (al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore).

I percettori di APE sociale sono tenuti a **comunicare all'Inps** l'avvenuto superamento dei predetti limiti reddituali **entro 5 giorni** dal verificarsi dello stesso. Decorso tale termine, con il recupero dell'indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali.

Se l'attività lavorativa, iniziata successivamente all'erogazione dell'APE sociale, produca in via presuntiva, dei redditi superiori ai limiti di legge, i percettori sono tenuti a **comunicarlo all'INPS entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività lavorativa. In tal caso la revoca del trattamento decorre dall'inizio dell'anno in cui si prevede di superare i limiti reddituali.

Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento

Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso o nelle more dell'istruttoria della stessa, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, **può presentare la domanda di accesso all'APE sociale**.

Nella domanda l'interessato dovrà rendere delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in

Segue a pag.5

cui conferma il permanere dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al beneficio, se gli stessi erano già presenti al momento della domanda di riconoscimento, oppure l'avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni l'indennità **dell'APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio** ove a tale data sussistano **tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa**. Per la verifica della cessazione dell'attività lavorativa, il soggetto non deve risultare occupato al momento della decorrenza dell'APE sociale.

In **deroga** a quanto sopra esposto in materia di **decorrenza del beneficio**, l'APE sociale, in **fase di prima applicazione e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017**, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella gestione cui il soggetto è iscritto.

La rata **non** può, in ogni caso, **superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi** e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Cognome materno

Prime disposizioni del Ministero

Il Ministero dell'Interno ha diramato la [circolare n° 7](#) del 14 giugno 2017 riguardante la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 relativa all'attribuzione del cognome materno ai nuovi nati.

Con la circolare il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative agli uffici dello Stato civile dei Comuni. La circolare rimarca che ora è *"...consentito ai genitori del nuovo nato - tra loro coniugati o meno - di attribuire, di comune accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita..."*.

Inoltre viene chiarito che:

- il cognome della madre dovrà essere posposto, e non anteposto, a quello paterno;
- l'attribuzione "anche" del cognome materno al nuovo nato riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso;
- le novità in questione trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della citata sentenza, avvenuta il 28 dicembre 2016.

Studenti

Paesi particolarmente poveri

E' stato pubblicato il [Decreto](#) del Ministro dell'Istruzione del 9 giugno 2017 - adottato ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Dpcm del 9 aprile 2001 riguardante l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari - indica i Paesi che, per l'anno accademico 2017/2018, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo.

Segue a pag.6

Per gli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi la valutazione della condizione economica per accedere ai servizi e ai benefici universitari e' effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Si rinvia a quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 13 del [Dpcm 9.04.2001](#).

Esenzione visti

Lista aggiornata dei Paesi

Sul sito del Ministero degli Esteri è stata pubblicata la [lista aggiornata](#) dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio.

Titoli di studio

Accordo Italia-Cina

Nella Gazzetta Ufficiale n° 132 del 9.06.2017 è stato pubblicato il [comunicato](#) del MAE relativo all'entrata in vigore dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestati dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

In conformità al suo art. 9, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° agosto 2016.

Si veda la Newsletter INCA Lombardia n°119 del 2016.

Borse di studio

Titolari di protezione internazionale

E' stato pubblicato il [Bando](#) per l'assegnazione di 100 annualità di borse di studio in servizi a studenti con protezione internazionale per l'accesso ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca presso le università italiane per l'A.A. 2017/18

Bilancio demografico nazionale

Dati Istat - [Comunicato stampa](#) del 13.06.2017



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Sezione previdenza Enzo.mogni@cgil.lombardia.it

Sezione immigrazione Clemente.Elia@cgil.brescia.it

È vietata la riproduzione e la diffusione.

